

Civile Sent. Sez. 3 Num. 4908 Anno 2016

Presidente: ARMANO ULIANA

Relatore: DE STEFANO FRANCO

Data pubblicazione: 14/03/2016

S E N T E N Z A

Rep. C.I.

sul ricorso 15606-2013 proposto da:

Ud. 12/02/2016

[REDACTED] già [REDACTED], già
[REDACTED] in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA [REDACTED], presso lo studio
dell'avvocato [REDACTED], che la rappresenta e
difende congiuntamente all'avvocato [REDACTED]
per procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA [REDACTED] presso lo studio

2016
327

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'avvocato [REDACTED], che lo rappresenta e difende, per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2366/12 della CORTE D'APPELLO DI ROMA, emessa il 05/06/2009, depositata il 04/05/2012;

udita la relazione sulla causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l'Avvocato [REDACTED] per la ricorrente;

udito l'Avvocato [REDACTED] per il controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo; in subordine, rimessione alle Sezioni Unite per statuire l'esatta portata dell'indispensabilità della prova ex art. 345 e 437 c.p.c.

Svolgimento del processo

§ 1. - La [REDACTED] convenne [REDACTED], con atto notificato il 7.10.94, dinanzi al tribunale di Roma per conseguirne, dichiarato esclusivo responsabile del sinistro stradale che aveva causato lesioni a [REDACTED], condanna al rimborso di quanto corrisposto alla danneggiata in via transattiva e quale assicuratrice della responsabilità civile automobilistica del danneggiante, pari a £ 220 milioni.

Il convenuto si oppose alle pretese attoree ed il tribunale rigettò la domanda - con sentenza 8.1.03 - rilevando di ufficio la nullità della transazione conclusa con la minore danneggiata in difetto di previa autorizzazione del giudice tutelare; e la corte di

appello respinse il gravame, sia per l'ammissibilità del rilievo officioso dell'invalidità del negozio sottostante che per l'inammissibilità della produzione, avvenuta soltanto con l'atto introduttivo del secondo grado, del documento la cui mancanza il primo giudice aveva posto a base del rigetto della domanda.

Per la cassazione della sentenza di appello, pubblicata col n. 2366 il 4.5.12, ricorre oggi, affidandosi a due motivi, la [REDACTED] ass.ni, mentre l'intimato resiste con controricorso; e, per la pubblica udienza del 12.2.16, la controricorrente deposita memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ., con la quale dà anche conto dell'intervenuta incorporazione da parte della [REDACTED] la cui denominazione indica oggi mutata in [REDACTED] assicurazioni spa.

Motivi della decisione

§ 2. – Questi i termini della controversia.

§ 2.1. La ricorrente, col primo motivo, adduce "violazione, errata interpretazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 115, 1° comma, c.p.c. – erronea motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.": riproducendo in parte o richiamando gli atti del giudizio di primo grado a dimostrazione della carenza di contestazione, ad opera della sua controparte, della validità della transazione con la danneggiata, quanto meno sotto il particolare profilo rilevato dal primo giudice.

Col secondo motivo, essa lamenta poi "violazione e falsa applicazione degli artt. 345, comma 3, c.p.c. e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.", dolendosi del mancato rilievo dell'evidente indispensabilità del documento ai fini della decisione, atteso che la sua carenza era stata di ufficio posta a base dal primo giudice del rigetto della domanda, con la conseguenza che quella produzione era pienamente ammissibile, anche alla stregua del tenore letterale della disposizione applicabile *ratione temporis*.

§ 2.2. Il controricorrente, quanto al primo motivo, rimarca la piena legittimità dell'ufficioso riscontro dei requisiti di validità

dell'atto posto a base della pretesa attorea e, quanto al secondo, si richiama alla recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di inammissibilità della produzione di documenti in appello, quando – come nella specie – preesistenti alla decisione gravata.

§ 3. – Il primo motivo, sia pure complessivamente inteso come riferito all'essenziale nucleo di doglianza del rilievo officioso dell'invalidità della transazione in base alla quale l'assicuratrice ha transatto la lite e chiede ora il rimborso al suo assicuratore, è fondato.

In disparte – non constando essersene alcuno mai doluto nel corso del processo – l'evidente travisamento della forma di invalidità della transazione per difetto di autorizzazione del giudice tutelare (che, per la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte regolatrice, non darebbe luogo mai alla nullità di quella, ma solo alla sua annullabilità a tutela del minore e pertanto rimessa all'eccezione dei suoi genitori o di lui di persona una volta divenuto maggiorenne e giammai della controparte: Cass. 12 agosto 1996, n. 7495; Cass. 23 dicembre 1988, n. 7044; Cass. 16 novembre 1981, n. 6057; Cass. 28 maggio 1979, n. 3088), era evidente la necessità di sollecitare, prima di decidere di ufficio su di una questione obiettivamente mai prima sottoposta al contraddittorio delle parti, queste a prendervi posizione (come questa Corte afferma, se non altro per le questioni non processuali o in puro diritto, fin da Cass. 5 agosto 2005, n. 16577).

§ 4. – Il secondo motivo involge, poi, la nozione di indispensabilità delle nuove prove in appello, di cui all'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo ancora applicabile *ratione temporis*, per essere la controversia insorta prima dell'epoca di applicabilità della sua ultima novella): sul merito della quale, sollecitatone l'intervento con ordinanza interlocutoria n. 24408 del 17 novembre 2014 di questa Corte, le Sezioni Unite non hanno ritenuto di pronunciarsi (visto che Cass. Sez. Un., 10 luglio 2015, n. 14475, si è limitata ad escludere in ogni caso la novità del



documenti prodotti in uno al ricorso per decreto ingiuntivo e poi prodotti nuovamente in appello, qualificando – v. punto 52 della motivazione – superfluo l'esame della nozione di indispensabilità della prova), tanto che il pubblico ministero insta una nuova e specifica rimessione alle medesime.

§ 4.1. Peraltro, non ritiene il Collegio che sia necessario esaminare *funditus* la questione, né valutare l'opportunità della pure sollecitata ulteriore rimessione alle Sezioni Unite per circoscrivere l'ambito dell'istituto.

Infatti, effettivamente l'indispensabilità deve potersi distinguere – come ha sottolineato anche il pubblico ministero di udienza – dall'ulteriore ipotesi di eccezionale ammissibilità della prova nuova in appello e consistente nell'incolpevole impossibilità di produzione in precedenza, non avendo altrimenti alcun senso (se non a prezzo di ipotizzare un'impropria e scorretta – attesa l'evidente diversità dei presupposti delle due espressioni adoperate – sorta di endiadi) la separata considerazione delle due fattispecie, se non altro nel testo anteriore all'ultima novella della disposizione in esame.

Deve però, al contempo, salvaguardarsi l'esigenza prioritaria di non vanificare il sistema di preclusioni in primo grado e di rispettare la conseguita natura di *revisio prioris instantiae* del grado di appello (e quindi avente ad oggetto la correttezza del provvedimento di primo grado: Cass. Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498; più di recente, per limitarsi alle pronunce a sezioni unite: Cass. Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3033).

§ 4.2. Riconosciuta l'autonomia ontologica e funzionale del concetto di prova indispensabile producibile in appello, non rileva però nella specie approfondire se questa possa risolversi nella prova dotata di un'influenza causale più incisiva rispetto a quella delle prove già rilevanti sulla decisione finale della controversia (tra le ultime: Cass. 31 agosto 2015, n. 17341), ovvero tale da dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi (per tutte e tra le più recenti: Cass. 23 luglio 2014, n. 16745; Cass. 27 agosto 2013, n. 19608), piuttosto che, in armonia con la pure condivisa

esigenza di salvaguardia del sistema di preclusioni anche istruttorie di primo grado e quindi in maggiore aderenza alle linee evolutive della struttura del processo, nella prova la quale sia divenuta utile e necessaria in dipendenza delle valutazioni della decisione appellata a commento delle risultanze istruttorie di primo grado (Cass. 31 marzo 2011, n. 7441: nel giudizio di appello l'indispensabilità delle nuove prove deve apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si è formata, sicché solo ciò che la decisione afferma a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità di un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario: ne consegue che, se la formazione della decisione è avvenuta in una situazione nella quale lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di valersi del mezzo di prova perché funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che la prova sia indispensabile, se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte il non aver introdotto tale prova; in senso analogo, v. pure: Cass. 17 febbraio 2014, n. 3709; Cass., ord. 12 febbraio 2013, n. 3493).

§ 4.3. Ai fini che qui interessano, infatti, anche la seconda e più restrittiva interpretazione consentirebbe di qualificare la prova in esame come indispensabile e quindi effettivamente producibile in appello (con accoglimento del relativo motivo di doglianza): sicché non vi è interesse, nella specie, a puntualizzare quale delle due sia la più corretta.

Anche tale ultima opzione (e la relativa conclusione di producibilità) si estende alla fattispecie in esame, nella quale la prova è stata resa necessaria, al fine di sostenere le ragioni di una delle parti, per contrastare le opzioni argomentative della sentenza di primo grado in ordine all'individuazione degli elementi di fatto privilegiati quali fondamento della decisione.

E tanto a maggior ragione quando, come nella specie, tali opzioni argomentative risultano essere state indipendenti



dall'attività assertiva concretamente posta in essere in primo grado dalle parti, vanificando il ragionevole affidamento sul principio di eventualità di chi è poi risultato soccombente e che aveva quindi circoscritto la propria attività assertiva o probatoria ai profili che legittimamente potevano dirsi controvertibili alla stregua delle attività della controparte od alle indicazioni del giudice (che pure, come detto, avrebbe avuto l'obbligo di segnalare le questioni ritenute rilevabili di ufficio).

§ 4.4. È quindi evidente che il documento, con cui l'appellante intendeva provare il fatto la mancanza della cui prova il primo giudice – per quanto scorrettamente in rito (e neppure fondatamente nel merito, a quanto indicato) – di ufficio aveva ritenuto ostare all'accoglimento della domanda, bene poteva essere almeno prodotto per la prima volta in appello: ed anche il relativo motivo è fondato.

§ 5. – Il ricorso va così accolto, con cassazione della gravata sentenza e rinvio a diversa sezione della medesima corte territoriale, anche per le spese del giudizio di legittimità, da regolarsi in base all'esito complessivo della controversia.

§ 6. – E l'accoglimento del ricorso esclude l'applicazione dell'art. 13, co. 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di raddoppio del contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione in caso di rigetto integrale od inammissibilità od improcedibilità di questa.

P. Q. M.

La Corte:

- accoglie il ricorso;
- cassa la gravata sentenza e rinvia a diversa sezione della corte di appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità;
- ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,



dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 12 febbraio 2016.